## LE DELIBERE NORMATIVE DELLE CONFERENZE EPISCOPALI

(Considerazioni in tema di flessibilità della competenza)

1. Premessa. — 2. La potestà normativa delle Conferenze episcopali nella genesi del c. 455. — 3. Problemi relativi all'interpretazione del c. 455 § 4. — 4. Qualifica giuridica e operatività delle delibere unanimi delle Conferenze episcopali. a) Atti della Conferenza o azione coordinata dei vescovi. b) Forza giuridica delle delibere unanimi. c) Autonomia del vescovo e vincolo di comunione. — 5. Conclusioni.

### 1. Premessa.

Entro la vasta tematica concernente le CE (¹), le presenti pagine si prefiggono di svolgere alcune considerazioni in merito ad un oggetto di indagine molto delimitato, ossia la potestà delle CE di emanare norme generali giuridicamente vincolanti, e più specificamente la concreta estensione di tale potestà così come viene configurata nella legislazione vigente.

L'importanza della questione non sfuggirà qualora si osservi come le CE abbiano svolto una crescente azione normativa negli otto anni dalla promulgazione del CIC, ribadendo, anche da questo versante, la viva attualità di quanto era stato constatato in dottrina

<sup>(1)</sup> Tra i contributi più recenti sull'argomento cfr. Naturaleza y futuro de las Conferencias episcopales. Atti del « Coloquio internacional de Salamanca », a cura di H. Legrand, J. Manzanares, A. García y García, Salamanca, 1988; Ius Ecclesiae, 1 (1989) contenente quattro studi riguardanti le CE; Die Bishofskonferenz: Theologischer und juridischer status, a cura di H. Müller e H.J. Pottmeyer, Düsseldorf, 1989; J.T. Martín de Agar, Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al CIC, Milano, 1990.

tre lustri orsono (²). Basti pensare, al riguardo, alla lettera della Segreteria di Stato, in data 8 novembre 1983, indirizzata ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, contenente un elenco indicativo di 43 casi, 22 e 21 rispettivamente, in cui le CE possono o devono emanare norme particolari complementari al CIC. Attualmente i canoni interessati da decreti generali delle CE sono 87, cioè più del doppio di quelli previsti nella lettera suindicata (³).

Ora, nonostante il dettato del c. 455, che si presenta come norma quadro piuttosto rigida per ciò che concerne la potestà legislativa delle CE, proprio nei riguardi della sua interpretazione, soprattutto in relazione al § 4, la dottrina si è mostrata quantomeno oscillante al momento di stabilire quali siano effettivamente gli atti normativi giuridicamente obbligatori che la CE possa emanare (4). Da ciò ne segue la valenza pratica che riveste il tentativo di determinare con maggior precisione tale ambito.

L'indagine si muoverà da una prospettiva esclusivamente giuridico-canonica, senza entrare, quindi, nel merito di problematiche che, seppur fondamentali per delineare la natura delle CE in ordine al loro statuto teologico, non paiono incidere direttamente sull'oggetto in esame.

Ogni tentativo di riflessione giuridica intorno alla potestà normativa delle CE, di cui il c. 455 ne traccia le linee essenziali, rende necessario, in primo luogo, un richiamo anche breve all'*iter* redazionale di questo canone, fin dai suoi precedenti conciliari; ciò consente, infatti, di mettere in risalto gli elementi salienti che orientano il lavoro dell'interprete.

2. La potestà normativa delle Conferenze episcopali nella genesi del c. 455.

Il punto di riferimento obbligato è costituito dal decreto Christus Dominus. In esso, come è noto, si volle attribuire forza giuridica obbli-

<sup>(2) «</sup> De facto competentiae Conferentiarum Episcopalium magis ac magis adauctae sunt, ita ut fere non sit hodie quaestio alicuius momenti ad apostolatum et regimen ecclesiasticum spectans pro cuius recta solutione consilium atque interventus huius novi instituti non quaeratur ». J. MANZANARES, De Conferentiis Episcopalibus post decem annos a Concilio Vaticano II, in Periodica, 64 (1975) p. 596.

<sup>(3)</sup> Cfr. J.T. Martín de Agar, Tavole per Paesi e canoni, in Legislazione..., cit., p. 755-765.

<sup>(4)</sup> Vedi infra § 3.

gante ad alcune decisioni delle CE (5) circoscrivendo questa ipotesi alla contemporanea presenza dei requisiti enunciati al n. 38,4 riguardanti la competenza e il suffragio (6). Inoltre, fu successivamente precisato che tale potestà non potesse delegarsi a commissioni episcopali costituite dalla CE ma restasse di esclusiva competenza della stessa (7).

Il processo di ricezione nel CIC delle prescrizioni conciliari in materia (8), ha evidenziato le ragioni che hanno giustificato un siffatto orientamento, e che possono essere brevemente individuate nelle seguenti: a) la natura delle conferenze stesse, configurate dal Concilio più come organismi di unione dei vescovi tra loro che come istanze legislative (9); b) la salvaguardia della potestà *iure divino* del vescovo diocesano nella diocesi affidatagli così come è stata descritta dal Concilio (10); c) il mantenimento del collegamento tra la CE e la Suprema Autorità necessario affinché alla CE possano attribuirsi ambiti di potestà che in certo modo limitino quella del vescovo diocesano (11).

<sup>(5)</sup> Per una sintesi dell'evoluzione del decreto Christus Dominus sul tema si veda A. Antón, Conferencias episcopales. Instancias intermedias?, Salamanca, 1989, p. 87-100. Per il profilo delle CE emerso dai lavori conciliari cfr. M. Costalunga, De Episcoporum Conferentiis, in Periodica, 57 (1968) p. 233-246.

<sup>(6) «</sup> Decisiones Conferentiae Episcoporum, dummodo legitime et per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad Conferentiam pertinent, iuridice obligandi in casibus dumtaxat in quibus aut ius commune id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum, motu proprio aut ad petitionem ipsius Conferentiae datum, id statuerit » (CD 38,4).

<sup>(7)</sup> Cfr. « Commissio Centralis coordinandis post Concilium laboribus et Concilii decretis interpretandis », risposta ad un *dubium*, 10 giugno 1966, in *AAS*, 60 (1968) p. 361; « Pontificia Commissio decretis Concilii Vaticani II interpretandis », risposta ad un *dubium*, 21 dicembre 1979, in *AAS* 72 (1980) p. 106.

<sup>(8)</sup> Per un quadro sintetico dell'« iter » codiciale cfr. V. Gómez-Iglesias, Los decretos generales de las Conferencias episcopales, in Ius Canonicum, 26 (1986) p. 271-285, soprattutto p. 279-283.

<sup>(9)</sup> Nella risposta data ad un Padre, durante la Plenaria del 1981, che lamentava un'eccessiva riduzione delle competenze precedentemente attribuite alla CE si può leggere: « Conferentia Episcoporum non intelligitur primarie ut coetus legislativus qui fere omnia centralizare debeat, sed est praesertim organum unionis et communicationis Episcoporum inter se ». « Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis », in *Communicationes*, 14 (1982) p. 199. Un elenco delle attribuzioni conferite alla CE precedentemente è redatto da M. Costalunga, *De Episcoporum Conferentiis*, cit., p. 247-256.

<sup>(10)</sup> Cfr. LG n. 27; CD nn. 8a e 11.

<sup>(11)</sup> Nella seduta del 13 febbraio 1980 del *Coetus « De Populo Dei »*, fu sottolineato che: « il contenuto e i limiti della potestà delle Conferenze Episcopali viene non

Il c. 455 ha formalmente riprodotto le condizioni stabilite da CD 38,4, accentuandone semmai il carattere di tassatività (12), e come tale è stato sostanzialmente ripreso dagli statuti delle singole CE (13).

# 3. Problemi relativi all'interpretazione del c. 455 § 4.

L'assetto normativo delineato dal c. 455 (14) prevede, pertanto, nei suoi primi due paragrafi, i requisiti « ad validitatem » per l'emanazione di decreti generali legislativi od esecutivi (15). Su questo punto la dottrina si mostra concorde nel riconoscere la tassatività delle disposizioni del Codice (16). Il problema interpretativo, invece, si pone al

dai Vescovi stessi, ma dalla suprema Potestà per via di delegazione. Infatti nessuno, eccetto il Romano Pontefice e il Collegio Episcopale, può limitare la potestà del vescovo diocesano » (Communicationes, 12 (1980) p. 245).

- (12) Nella seduta del 16 febbraio 1980 fu modificato il testo del § 1 del c. 205. Si notò che il testo precedente, « Decreta ab Episcoporum Conferentia in plenario conventu edicta vim legis habent dumtaxat... », avrebbe potuto indurre: « a pensare erroneamente che pur potendosi nella Conferenza Episcopale fare decreti su ogni questione, avranno forza di legge solamente quei decreti che corrispondono alle condizioni poste circa la competenza e il modo del suffragio. È preferibile dire in recto: Conferentia Episcopalis decreta ferre tantum potest quae vim legis habent in casibus etc... Fare in modo, cioè, che venga delimitata con chiarezza, sia la competenza in materia legislativa della Conferenza, sia il modo di procedere nel fare i decreti, sia l'approvazione della S. Sede » (Communicationes, 12 (1980) p. 268).
- (13) Cfr. R. Astorri, Gli statuti delle conferenze episcopali. I Europa, Padova, 1987; I.C. Iban, Gli statuti delle conferenze episcopali. II America, Padova, 1989.
- (14) Il c. 455 dispone: «§ 1. Episcoporum conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit.
- § 2. Decreta de quibus in § 1, ut valide ferantur in plenario conventu, per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad conferentiam pertinent, proferri debent, atque vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint.
- § 3. Modus promulgationis et tempus a quo decreta vim suam exserunt, exipsa Episcoporum conferentia determinantur.
- § 4. In casibus in quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de qua in § 1, Episcoporum conferentiae concessit, singuli Episcopi diocesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint ».
- (15) Cfr. Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del CIC, risposta del 5 luglio 1985, AAS 77 (1985), p. 771.
- (16) F. BOLOGNINI, Lineamenti di Diritto canonico, Torino, 1988, p. 193; G. FE-LICIANI, voce Conferenze Episcopali, in Enciclopedia Giuridica, vol. VIII, Roma, 1988;

momento di decifrare il § 4, che comparve inizialmente come § 3 del c. 205 (Schema del 1977) con il seguente tenore letterale: « In casibus in quibus nec ius commune nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem de qua in § 1 Episcoporum Conferentiae concesserit, singulis Episcopis diocesanis, pro sua quisque dioecesi, competit decisio, nec nomine omnium Episcoporum, Conferentia eiusve Praeses agere valent nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint » (17). Successivamente passò ad essere il § 4 del c. 330 conservando il medesimo testo; nello Schema del 1982 l'unica modifica apportata al paragrafo in questione, diventato il c. 455 § 4, fu la sostituzione della locuzione « ius commune » con « ius universale ». La redazione definitiva presenta maggiori variazioni che tuttavia non sovvertono il senso della disposizione (18). Ora, se da un lato, nella prima parte del c. 455 § 4, si ribadisce la posizione del vescovo diocesano nelle ipotesi non comprese dal § 1 (19), nella sua seconda parte si prospetta una possibile azione della conferenza o del suo presi-

J. Manzanares, Las Conferencias episcopales en el nuevo Código de derecho canónico, in Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, I, Perugia, 1984, p. 514; M. Petroncelli, Diritto canonico, 8ª ed., Napoli, 1983, p. 211. Semmai vi sarebbe la questione già prospettata da Mörsdorf (L'autonomia della Chiesa locale, in La Chiesa dopo il Concilio. Atti del Congresso internazionale di Diritto canonico, Roma 14/19 gennaio 1970, I, Milano, 1972, p. 185) e ripresa, più di recente, da Acerbi (« Respuesta a la conferencia de P. Krämer », in Naturaleza y futuro..., cit., p. 189-190), sull'opportunità o meno di concedere alla CE competenze di carattere generale, o per lo meno omogenee secondo criteri di sovradiocesanità, piuttosto che numerose attribuzioni specifiche. Sebbene si tratti soltanto di uno strumento di lavoro, pare escludere tale possibilità il documento della Congregazione per i vescovi, Le Conferenze episcopali, del 1º luglio 1987, inviato alle Conferenze episcopali e ai singoli vescovi (EV 10 n. 1884).

 $<sup>(^{17})</sup>$  Dai verbali contenuti in Communicationes non appare il motivo del suo inserimento.

<sup>(18)</sup> L'attuale c. 455 § 4, infatti, recita: « In casibus in quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de qua in § 1, Episcoporum conferentiae concessit, singuli Episcopi diocesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint ».

<sup>(19)</sup> Secondo Feliciani: « Tale precisazione offre un ulteriore elemento al dibattito sul fondamento teologico delle conferenze, ed intende chiaramente ribadire che di norma il ministero episcopale viene esercitato personalmente dal singolo vescovo nell'ambito della Chiesa particolare affidata alle sue cure pastorali ». Cfr. G. Feliciani, Le Conferenze episcopali nel CIC 1983, in Le nouveau Code de Droit Canonique, Atti del V congresso internazionale di Diritto canonico, Ottawa, 1984, p. 498.

dente nomine omnium episcoporum qualora ricorra l'unanimità dei consensi dei presuli della CE.

Al riguardo vanno, innanzitutto, tenute distinte due problematiche differenti: la prima attiene agli interventi della CE volutamente ai margini del § 1 (dichiarazioni, esortazioni, prese di posizione ecc.) (20), la seconda concerne, invece, la possibile qualifica giuridica da attribuirsi alle delibere ove ricorra un'unanimità di consensi dei vescovi della CE, in quanto la locuzione agere nomine omnium episcoporum, oltre ad essere una conseguenza del tradizionale principio giuridico riaffermato nel c. 119,3 (21), potrebbe essere anche intesa come una nuova modalità di emanare norme giuridicamente vincolanti per tutti i vescovi della CE, eventualmente anche su materie fuori dall'ambito delle competenze che il CIC prevede per le stesse (22).

Ciò comporterebbe, ovviamente, un regime giuridico di tali atti analogo a quello dei decreti generali e ci troveremmo, quindi, di fronte ad una flessibilità della competenza normativa della CE dovuta alla volontà dei sui membri, ciò che parrebbe, a prima vista, in contrasto con il disposto del c. 455 §§ 1-2.

La dottrina si è generalmente limitata ad affermare le disposizioni del testo legale senza entrare nel merito della questione. Alcuni autori hanno affrontato più direttamente il problema, manifestando soluzioni differenti. Così il *Código de Derecho Canónico* (23), dopo aver affermato che al di fuori dei casi previsti dal § 1 l'incompetenza della CE è assoluta, ammette al tempo stesso un'attuazione giuridica vincolante sulla base dell'unanimità dei consensi dei membri, pur senza specificare quale tipo di attuazione giuridica possa aver luogo. Per *Droit Canonique* (24), si tratta di veri e propri

<sup>(20)</sup> G. Feliciani, Las Conferencias Episcopales desde el Concilio Vaticano II hasta el Código de 1983, in Naturaleza y futuro..., cit., p. 38-39. Sul punto le perplessità di Antón sono così espresse: « halla difícil explicación, en esta hipótesis, que documentos de la conferencia desprovistos de fuerza de ley requieran una aprobación unánime de sus miembros, que el CIC no exige para los decretos jurídicamente vinculantes ». Cfr. A. Antón, Conferencias episcopales..., cit., p. 150.

<sup>(21) «</sup> Quod autem omnes uti singulos tangit, ab omnibus approbari debet ».

<sup>(22)</sup> Il problema è avvertito nei termini qui esposti da J.L. GUTTÉRREZ, La conferenza episcopale come organo sopradiocesano nella struttura ecclesiastica, in Ius Ecclesiae, 1 (1989) p. 82.

<sup>(23)</sup> Edizione annotata a cura di P. Lombardía e J.I. Arrieta, Pamplona, 1983, commento al c. 455.

<sup>(24)</sup> Edizione a cura di P. Valdrini ed altri, Parigi, 1989, p. 225.

decreti generali; Ghirlanda (25), inserisce tali delibere nel gruppo degli atti giuridicamente obbliganti. Uccella (26) sostiene che in questo caso la CE si esprime al livello più intenso di conformità tra ragioni ecclesiologiche e struttura giuridica, ma affermando al contempo che tale atto sarebbe radicalmente nullo e quindi richiederebbe una sorta di « sanatio in radice » mediante la posteriore « recognitio » (27); inoltre, il consenso unanime dovrebbe essere espressione della volontà dei soli vescovi consacrati e non di coloro che sono ad essi equiparati (28).

4. Qualifica giuridica e ambito di operatività delle delibere unanimi della Conferenza episcopale.

Per cercare di offrire una soddisfacente risposta al quesito riguardante l'estensione della competenza normativa della CE in forza di possibili delibere unanimi, mi pare occorra preliminarmente porre l'attenzione sul tentativo volto ad individuare il soggetto che pone in essere l'atto risultante dal consenso di tutti e singoli i vescovi della CE, e successivamente analizzare gli elementi su cui si fonda il grado di forza giuridica dell'atto stesso.

a) Le delibere unanimi: atti della conferenza o azione coordinata dei vescovi. — Le posizioni dottrinali in merito possono essere sostanzialmente ricondotte a due: la prima considera la delibera collettiva un'attuazione vera e propria della CE (29), la seconda, al contrario, individua un'azione svolta da una somma di persone individuali che non assurge a manifestazione della CE come persona giuridica (30). La

<sup>(25)</sup> Il diritto nella Chiesa mistero di comunione, Cinisello Balsamo, Roma, 1990, p. 608.

<sup>(26)</sup> Le Conferenze episcopali nel nuovo Codice di diritto canonico: prime riflessioni, in Il Diritto Ecclesiastico, I, 1986, p. 113-114.

<sup>(27)</sup> Oltre ad Uccella ravvisa la necessità della recognitio della Santa Sede qualora le delibere unanimi assumano il carattere di decreti, generali, in armonia con la parte finale del § 2, J.L. Gutiérrez, El Obispo diocesano y la Conferencia episcopal, in Ius Canonicum, 21 (1981) p. 541, ora in Estudios sobre la organización jerárquica de la Iglesia, Pamplona, 1987, p. 251.

<sup>(28)</sup> Su quest'ultimo rilievo, in senso contrario, L. Сніарретта, *Il codice di Di-* ritto Canonico, I, Napoli, 1988, р. 543.

<sup>(29)</sup> J.L. GUTIÉRREZ, El Obispo diocesano..., cit. p. 251; F. UCCELLA, Le Conferenze episcopali..., cit., p. 113-114;

<sup>(30)</sup> Manzanares è molto esplicito al riguardo: « En este caso la Conferencia y sus representantes no proceden como unidad, como persona jurídica, sino como suma

questione non è di secondaria importanza giacché, in quest'ultima ipotesi, non potrebbe mai trattarsi di un atto analogo ai decreti generali, bensì di un'unica manifestazione esteriore composta da una molteplicità di atti su cui i soggetti che li hanno posti in essere, i presuli della CE, conserverebbero sempre piena autonomia in ordine ad una loro posteriore revoca o modifica (31). Non si porrebbe, pertanto, una questione di flessibilità dell'estensione della potestà normativa della CE, ma semmai del tipo o grado di obbligatorietà che vincolerebbe i vescovi alla decisione unanimamente presa. A ciò si farà riferimento sub c).

Ora, anche sulla base del testo legale che parla di conferentia eiusve praeses, non pare potersi, a priori, tassativamente escludere che si tratti di un atto della CE. Occorrerà pertanto considerare l'operatività giuridica di tali decisioni da ciascuna delle due posizioni.

b) Forza giuridica delle delibere unanimi. — Qualora fossimo in presenza, in forza del disposto del c. 455 § 4, di un atto della CE cui tutti i membri hanno prestato il loro consenso, sarebbe ciò di per sé sufficiente per stabilirne l'efficacia obbligante alla stregua dei decreti generali?

Alla luce del processo di redazione del c. 455 ricordato in precedenza, due sono gli elementi, per così dire « strutturali » o intrinseci all'atto, che concorrono alla valida formazione del decreto generale: competenza e suffragio (32). Entrambi sono indispensabili e non sostitutivi l'uno dell'altro anche perché poggiano su presupposti diversi.

Per quanto riguarda il primo elemento, la competenza, esso si fonda, infatti, sulla determinazione del legislatore supremo che, « ad maius bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia » (c.

de individuos particulares, que sólo incluyendo todos los « sumandos » permite una actuación legítima ». Cfr. J. Manzanares, Las Conferencias episcopales..., cit., p. 522. Nello stesso senso C. De Diego-Lora, La potestad de régimen de las conferencias episcopales en el « Codex » de 1983, in Iglesias universal e Iglesias particulares, IX Simposio internacional de Teología, Pamplona, 1988, p. 699; P. Krämer, Las Conferencias episcopales y la Santa Sede, in Naturaleza y futuro..., cit., p. 171.

<sup>(31)</sup> Si potrebbe riscontrare in questo caso un'affinità con gli atti contestuali, cfr. M.S. Giannini, *Diritto amministrativo*, Milano, 1970, p. 599; A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XIV ed., Napoli, 1984, p. 640.

<sup>(32)</sup> Si è tralasciata di proposito la menzione della *recognitio* della Santa Sede, che non è propriamente un costitutivo essenziale dell'atto della conferenza, ma piuttosto una « conditio iuris ». Cfr. C. De Diego-Lora, *La potestad de régimen...*, cit., p. 700.

447), ha voluto riservare ad altra autorità ambiti geneticamente propri del vescovo diocesano (33).

Se dunque al vescovo diocesano compete, nella diocesi affidatagli, tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale (c. 381 § 1), non soltanto nessuna autorità inferiore a quella suprema può limitarla (34), ma neppure egli stesso può devolverla a vantaggio di altri soggetti. E in particolare, nel caso della potestà legislativa, la delega è esplicitamente esclusa (c. 135 § 2). La competenza è, quindi, un limite insuperabile e soprattutto non modificabile senza l'intervento dell'autorità suprema; un atto che travalicasse tale limite sarebbe in sé necessariamente nullo (35).

La maggioranza qualificata, invece, è il quorum minimo di consenso sulle materie che, motu proprio o a richiesta della conferenza, sono state valutate dal legislatore supremo come richiedenti una regolamentazione uniforme su tutto il territorio della CE. Essendo un limite minimo, il consenso che non oltrepassasse la soglia dei due terzi degli aventi diritto inficierebbe radicalmente la validità della delibera ma, una volta superata tale soglia, l'atto (dopo la « recognitio » e la promulgazione) acquista la medesima obbligatorietà giuridica indipendentemente dalla maggioranza raggiunta, anche se sarebbe teologicamente e pastoralmente auspicabile che sempre si raggiungesse la più larga maggioranza di consensi tenuto conto che, con parole dell'« Instrumentum laboris » Le Conferenze episcopali, n. IV, 1: « Nella Chiesa, e nelle assemblee episcopali in modo particolare, il criterio d'azione non è semplicemente quello di una maggioranza giuridica, a volte risicata, bensì quello del consensus, il quale è, a sua volta, frutto della comunione » (36).

Ne consegue che una delibera, benché unanime, della CE non sarebbe mai giuridicamente in grado di costituire un atto analogo ai decreti generali qualora vertesse su materia estranea alla sua competenza. Potrebbe forse rappresentare una decisione prelegislativa che attende la concretizzazione normativa di ogni singolo presule secondo quanto previsto dal direttorio Ecclesiae imago (37) in cui, al n. 212b, riferendosi alle

<sup>(33)</sup> C. 381 § 1. Cfr. H. Müller, La Conferencia episcopal y el obispo diocesano, in Naturaleza y futuro..., cit., p. 152.

<sup>(34)</sup> Vedi supra nota 11.

<sup>(35)</sup> Código de Derecho Canónico, cit., commento al c. 455; F. Uccella, Le conferenze episcopali..., cit., p. 114. (36) EV 10 n. 1878.

<sup>(37)</sup> S. Congregatio pro episcopis, « Directorium Ecclesiae imago de pastorali ministerio Episcoporum », 22 febbraio 1973 (EV 4 nn. 1945-2328).

decisioni della CE non giurisdizionali si precisa che « Has decisiones et normas nomine proprio et auctoritate propria in sua dioecesi ipse promulgat, si quando Conferentia non valeat definite circumscribere potestatem, quam nomine Christi unusquisque Episcopus personaliter fungitur ».

Anzi, ritengo che proprio su questa linea vada ravvisato il senso e la funzione di una delibera a tenore del c. 455 § 4, quale convergenza pastolare che traccia le direttrici di massima entro le quali ogni vescovo determinerà la normativa più adatta alle necessità della chie-

sa particolare affidatagli.

Si potrebbe, però, obiettare che è lo stesso legislatore supremo che consente alla CE di agire a nome di tutti i vescovi in presenza di un consenso unanime. Ammettendo siffatta interpretazione ci troveremmo, tuttavia, dinanzi ad un contrasto pressoché insanabile con la prima parte del \$ 4 e con tutto il restante c. 455. E, giova ricordarlo, vi è un principio ermeneutico che non può essere eluso da nessuno sforzo interpretativo, e che consiste nella presunzione di coerenza del legislatore, principio quanto mai da tener presente laddove paiono ricorrere delle contraddizioni. Nel caso di specie l'interpretazione dovrà, quindi, compaginare gli orientamenti adottati dal legislatore nella redazione dei primi tre paragrafi del c. 455, nonché dalla prima parte del § 4, con l'interpretazione della seconda parte del medesimo § 4, allo scopo di fornire una visione congruente del quadro normativo.

Se dunque il processo di redazione del c. 455 ha posto in risalto la preoccupazione che le competenze legislative delle CE fossero ben delimitate (38), una clausola che consentisse un'indiscrimata possibilità di allargare tale ambito, clausola oltretutto basata sull'esclusivo accordo dei presuli senza alcun tramite con la Sede Apostolica, risulterebbe completamente illogica, e del tutto pleonastica sarebbe anche l'affermazione della prima parte del § 4 laddove si afferma che: « in casibus... singuli Episcopi diocesani competentia integra manet ». E, si badi bene, l'aggettivo integra non soltanto protegge la potestà episcopale dal versante dei diritti, ma sottolinea l'indeclinabilità dei doveri che comporta la sua posizione.

Se, poi, si considera che di per sé tali delibere unanimi non necessiterebbero nemmeno della posteriore recognitio, della Santa Sede (39),

<sup>(38)</sup> Vedi supra § 1. (39) Il c. 455 § 4 non menziona tale requisito e il § 2 richiama soltanto i casi previsti dal § 1.

non è difficile accorgersi che ci troveremmo dinanzi a delle incongruenze difficilmente superabili.

Diverso, invece, è il caso in cui la delibera ricevesse la recognitio della Santa Sede (40). In tale evenienza si potrebbe forse ipotizzare che la recognitio contenga sostanzialmente due tipi di atti differenti: un primo con cui viene concessa la relativa competenza (41), e un secondo con la funzione propria di revisione. In un caso del genere mi pare che, per meglio salvaguardare la certezza giuridica e la buona amministrazione, sarebbe comunque auspicabile che constassero chiaramente dal tenore del testo i due diversi atti.

Qualora si consideri, invece, la delibera un'azione coordinata dei vescovi, ci troveremmo di fronte a dei singoli atti funzionalmente autonomi fra loro, benché forse riuniti in un'unica manifestazione esteriore. In tal caso resterebbe inalterata la potestà del vescovo diocesano o dei suoi successori (c. 455 § 4) in ordine all'applicazione, modifica o revoca dell'atto medesimo (42).

c) Autonomia del vescovo e vincolo di comunione. — Tuttavia pare quantomeno insoddisfacente limitarsi a constatare che la riflessione collettiva, non assumendo in quanto tale le caratteristiche di un atto giuridico vincolante, non incida in alcun modo sull'eventuale dissenso posteriormente manifestatosi nei sui riguardi da uno o più presuli della CE; e ciò sarebbe ancor più incongruente se si pensa che il direttorio Ecclesiae imago, relativamente alle decisioni non aventi forza di obbligo giuridico, raccomanda al n. 212b; « Ceteras decisiones et normas Conferentiae, vim iuridice obligandi non habentes, Episcopus pro regula suas facit, intuitu unitatis et caritatis erga confratres, nisi graves obstent rationes quas ipse in Domino perpenderit ».

In altre parole, si può individuare un qualche vincolo giuridico, e non solo morale, che leghi in futuro il vescovo alla delibera unanime cui ha preso parte prestando il suo consenso?

La risposta, penso, vada ricercata considerando che, come si è affermato in dottrina, ogni relazione tra i vescovi implica un vincolo di comunione che possiede sempre una dimensione giuridica e non

 <sup>(40)</sup> L'ipotesi è posta da P. Krämer, La Conferencia episcopal..., cit., p. 180.
(41) UCCELLA (Le conferenze episcopali..., cit., p. 114) parla di sanatio in radice
di un atto radicalmente nullo

<sup>(42)</sup> Cfr. J.L. Guttérrez, La conferenza episcopale..., cit., p. 82.

soltanto un semplice affetto morale. Il contenuto giuridico del vincolo dipenderà dalle concrete circostanze che integrano tale relazione; assumerà, di conseguenza, profili differenti a seconda dei diversi fattori che concorrono a determinarla (43).

La dimensione giuridica del vincolo di comunione tra i vescovi della CE avrà, in questo caso, non la caratteristica di una soggezione ad una normativa vincolante, bensì quella di un governo in comunione, cioè basata sul diritto-dovere di manifestare le proprie vedute e di considerare attentamente quelle degli altri. Qualora, per circostanze valutate prudentemente, un vescovo ritenga di doversi discostare da una posizione già precedentemente assunta, da un lato potrà liberamente farlo, in quanto non obbligato giuridicamente alla prima decisione ma dall'altro grava su di lui per lo meno il dovere di manifestare agli altri membri questa nuova risoluzione prima che essa venga adottata (44).

## 5. Conclusioni.

Al termine di queste brevi annotazioni mi pare si possa trarre la conclusione che la legislazione vigente non consenta di accertare una flessibilità nell'estensione della competenza normativa della CE. Quand'anche ricorra l'unanimità dei consensi non ci imbatteremo in un atto analogo ai decreti generali in quanto la mancanza di competenza non può essere supplita dalla volontà dei membri della CE se non per il tramite del supremo legislatore. Ciò non toglie che l'atto risultante vincoli, sotto certi aspetti e non di poco conto, i presuli che l'hanno adottato, sottolineando in tal modo che la potestà personale del vescovo, pur non essendo comprimibile al di fuori delle ipotesi esplicitamente previste dall'autorità suprema, non è di tipo personalistico ma va sempre esercitata in comunione con gli altri membri della conferenza.

(43) Cfr. J.I. Arrieta, Conferenze episcopali e vincolo di comunione, in Ius Ecclesiae, 1 (1989) p. 13.

<sup>(44)</sup> In generale gli statuti delle singole CE non trattano la questione. L'unica disposizione che richiama in certo modo l'ipotesi in esame è contenuta negli statuti della CE argentina che, nell'art. 24 prevede che: « Las decisiones tomadas fuera de lo establecido en el art. 23 (ove si parla delle condizioni per l'emanazione di decreti generali), tienen sólo valor directivo. Si algún Obispo, por causa justas y razonables, juzga oportuno no aplicarlas en su diócesis, lo comunicará a la Comisión Permanente », in I.C. IBÁN, Gli statuti..., cit., p. 73.